



Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732224 Fax +39.0771.721108

<http://www.comune.itri.lt.it>

Quesito 1

Premesso che :

1. Il banda di gara all'art. 111.2.3) Capacita Tecnica richiede una dichiarazione attestante :

a. attestazione SOA nella categoria OG 13, in classifica II";

b. attestazione di iscrizione all' Albo delle Ditte boschive idonee all' utilizzazione dei boschi di proprietà pubblica (L.R. n. 39 del 28.10.2002, art 77)

2. Che il punta b) di tale dichiarazione none riportato nel Disciplinare di gara.

3. Che l'ANAC (gia AVCP) con Parere n.123 del 06/06/2014- PREC 51/14/L (vedi allegata), recita tra l'altro che le Stazioni appaltanti per appalti superiori a €.150.000,00, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi. L'art. 61, secondo comma, del Regolamento stabilisce poi che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Ne consegue che il sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, deve intendersi come inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, che non possono liberamente prescrivere net banda di gara in possesso di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle fissate per legge (cfr. A. V.C.P., parere 23 aprile 2013 n. 2013 ed i precedenti ivi richiamati).

CHIEDE

La conferma che le imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria OG13, classifica II o superiore, anche se NON ISCRITTE Albo delle Ditte boschive, con il solo possesso dell'attestazione SOA nella categoria richiesta e con iscrizione alia CCIAA per attività di silvicoltura e/o forestale possono comunque partecipare alia gara in oggetto, anche nell'ottica di consentire la massima partecipazione a tutte le imprese che operano nel settore della silvicoltura e della forestazione.

Chiarimento 1

Si prende atto che, ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e che le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi.

Ne consegue che il sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, deve intendersi come inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, che non possono liberamente

prescrivere nel banda di gara il possesso di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle fissate per legge (cfr. A. V.C.P., parere 23 aprile 2013 n. 2013 ed i precedenti ivi richiamati)

In forza di quanto sopra riportato, si ritiene che il requisito relativo al possesso dell’**“attestazione di iscrizione all' Albo delle Ditte boschive idonee all'utilizzazione dei boschi di proprietà pubblica (L.R. n. 39 del 28.10.2002, art 77)”**, non possa considerarsi requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione alla gara.